



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ S. Ignazio da Santhià “

Piazza Giovanni XXIII N. 5 - Tel. 016194386 Cod. Fisc. 93005210021 Cod. Mecc.

VCIC803002 – Sito www.icsanthia.edu.it - E-mail : vcic803002@istruzione.it

Pec. vcic803002@pec.istruzione.it

13048 SANTHIA' (VC)



Prot. n. 8807/2023

Santhià, lì 08/09/2023

**A tutto il personale docente e ATA
dell'Istituto Comprensivo “Sant’Ignazio da Santhià”
All’ALBO in tutti i plessi**

Circolare n. 11 – Anno scolastico 2023/2024

Oggetto: Divieto di fumo in tutti i locali e aree all’aperto di pertinenza della Scuola.

Si porta a conoscenza di tutto il personale in servizio – a qualunque titolo – presso l’Istituto Comprensivo “Sant’Ignazio da Santhià” che, a seguito di quanto disposto con D.L. del 12 settembre 2013, n. 104, Art. 4 Tutela della salute nelle scuole, comma 1, in vigore dallo stesso 12/09/2013, il divieto di fumo già precedentemente in vigore in tutti i locali delle istituzioni scolastiche (Legge n. 584/1975, Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, Art. 51) **è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche** statali e paritarie.

Lo stesso D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, Art. 4, comma 2 dispone che **è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche.**

Chiunque violi i divieti di cui ai citati commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, scale antiincendio ed aree all'aperto compresi, anche durante l'intervallo. Tutti coloro che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di **multe**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda **l’esigenza del rispetto della norma da parte di tutti: docenti, personale ATA, alunni, genitori, esperti esterni** e chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle aree di pertinenza dell’Istituto (cortili, parcheggi, scale antincendio, impianti sportivi, ogni altra area ad uso esclusivo dell’Istituto). Il presente divieto è finalizzato a:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituzione Scolastica, come sancito dall’art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l’abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;

- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, 11. 128);
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

A titolo informativo, si riportano i primi 4 commi dell'**Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)** del **Decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104**:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 13 IT, (Causale: Infrazione divieto di fumo - Istituto _____), consegnando copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69; Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004; Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;

- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005;
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti) Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 - Modifiche al Sistema penale.

Si richiede adesione/conferma per presa visione (su bacheca registro elettronico)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunziatina MANGANO

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo 39/1993